

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO-

Il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, dr. xxxxx xxxxx, ha pronunciato in data 15 marzo 2022 preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” ha pronunciato la seguente

15 marzo 2022 SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al n.r.g. xxxx/2021 promossa da:

Professore XXXXXXXXX, nato a Napoli il XX.XX.XXXX, ivi residente alla XXX XXX XX n. XX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso dagli Avv.ti XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX, elettivamente domiciliato in Napoli nella XXX XXX n. XXX, presso il loro studio (comunicazioni ai numeri di fax XXXX e XX.XXXX e/o agli indirizzi PEC: XXXXXXXXX

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA** in persona del legali rappresentanti pro tempore, (80185250588) rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell’art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. XXXXXX XXXX, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (comunicazioni alla PEC: drca@postacert.istruzione.it;

Oggetto: Mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato. II. Integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera

Conclusioni delle parti:

parte ricorrente

“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

- PER L’EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell’Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 5.949,20 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Parte resistente:

“ in via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;

in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime.

Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.4.2021 il ricorrente XXXX XXXX esponeva:

- di essere docente abilitato per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica);
- di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2015;
- di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore “Gentileschi” di Napoli;
- che prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto riassuntivo che segue:

A.S. 2010/2011

04-12-2010 30-06-2011 4 ISIS G. SIANI DI NAPOLI

A.S. 2011/2012

05-09-2011 05-09-2011 4 ISIS G. SIANI DI NAPOLI

13-10-2011 15-03-2012 6 ITC DI QUARTO

14-04-2012 01-05-2012 10 ITC NITTI DI NAPOLI

02-05-2012 07-06-2012 12 ITC NITTI DI NAPOLI

09-06-2012 09-06-2012 12 ITC NITTI DI NAPOLI

11-06-2012 13-06-2012 12 ITC NITTI DI NAPOLI

A.S. 2012/2013

07-11-2012 03-12-2012 5 LICEO CACCIOPPOLI DI NAPOLI

04-12-2012 30-06-2013 15 ITI FERRARIS DI NAPOLI

A.S. 2013/2014

01-10-2013 02-07-2014 19 LICEO SCIENTIFICO FALCONE DI POZZUOLI

A.S. 2014/2015

22-09-2014 10-02-2015 16 ISTITUTO SUPERIORE PITAGORA DI POZZUOLI

11-02-2015 03-03-2015 18 ISTITUTO SUPERIORE PITAGORA DI POZZUOLI

04-03-2015 07-07-2015 16 ISTITUTO SUPERIORE PITAGORA DI POZZUOLI

14-07-2015 15-07-2015 16 ISTITUTO SUPERIORE PITAGORA DI POZZUOLI;

- che tanto è dimostrato per ognuno degli anni scolastici indicati dai certificati di servizio allegati;
- che tutti i servizi scolastici sopra evidenziati sono stati prestati con il prescritto titolo di studio;
- che il Ministero convenuto, in sede di ricostruzione della carriera del ricorrente nel frattempo – e precisamente in data 01.09.2011 – assunto a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto Prot. n. 1647 del 12.06.2018

registrato presso la Tesoreria provinciale dello stato di Napoli in data 20.09.2018), ha applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8;

- che il decreto di ricostruzione della carriera del ricorrente, infatti, reca la seguente precisazione: *“art. 1 a decorrere dal 10.07.2016, data di effettiva assunzione in servizio, al prof. xx xxx xxx è attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni zero. (...) art. 2 – Per quanto esposto, alla data del 01/09/2016 è inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0 (...). ;*
- che la collocazione del ricorrente nella fascia stipendiale zero dopo la sua immissione in ruolo viola il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- che deve necessariamente estendersi la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.8.2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1.09.2010;
- che è stato violato nei suoi confronti il principio di non discriminazione ed ha subito una duplice depenalizzazione non avendo ottenuto il pagamento degli scatti di anzianità riservati ai docenti di ruolo e non avendo, dopo l'immissione in ruolo, in sede di ricostruzione della carriera, ottenuto la valutazione ai fini giuridici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato;
- che quindi si è rivolto al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato nonché l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;

Tanto premesso il XXXX XXXX concludeva nel modo sopra interamente riportato.

Il M.I.U.R. si costituiva in data 4.1.2022 e con varie argomentazioni in punto di diritto chiedeva il rigetto della domanda.

Si perveniva all'udienza del 15.3.2022 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.

All'esito della discussione il GL ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per le ragioni che seguono,

Documentalmente provati e non contestati sono i fatti posti a base della domanda ed, in particolare, lo svolgimento di servizio quale insegnante di ruolo della classe concorsuale A049

(Matematica e Fisica) con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2010/2011 al 2014/2015.

Previsione normativa di riferimento è la L. 11 luglio 1980, n. 312 che ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli *“del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”*), possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417."

L'art. 83 del suddetto DPR 31 maggio 1974, n. 417 rubricato *“Passaggio ad altro ruolo”* ha previsto che *“In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”*.

Al riguardo, deve evidenziarsi prima l'orientamento espresso dalla (tutt'altro che esigua) giurisprudenza amministrativa (ed ultimamente consolidatosi, dopo alcune iniziali incertezze interpretative) circa la piena valutabilità del servizio reso nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola secondaria (e non solo in caso di passaggio alla scuola elementare, come sostenuto dall'Amministrazione); vanno citate, in proposito, le seguenti sentenze del Consiglio di Stato: 27.12.2000, n. 6861; 27.8.2001, n. 4512; 1.10.2003, n. 5693; 29.12.2008, n. 6587; 31.3.2009, n. 1878; 24.4.2009, n. 2553; v., in senso contrario, le pronunce del Consiglio di Stato del 10.2.1999 n. 143 e del 27.9.2000 n. 963/2000, che facevano invece leva, onde escludere per i docenti di scuola media che il servizio da loro eventualmente prestato nella scuola materna statale prima della nomina fosse riconoscibile ai sensi del D.L. n. 370/70 conv. dalla L. n. 576/70, sul carattere eccezionale della prefata normativa – che non menzionava esplicitamente, all'art. 1, il servizio prestato presso le scuole materne - non suscettibile, in quanto tale, di applicazione analogica.

Come evidenziato, in particolare, nella sentenza n. 5693 del 2003, dapprima il DPR 31 maggio 1974 n. 417 ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che *“in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera (art. 83);* successivamente, l'art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 77 DPR n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore); e con riguardo, segnatamente, al comma 2 dell'art. 57 cit., è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.

In altre parole, l'art. 57 della più volte richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e

degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del DPR n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso - va riconosciuta pure a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.

E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente: tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso DPR n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la già menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata - e non restrittiva - della disposizione di cui all'art. 83 DPR cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi purché si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli "non di ruolo").

Né, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o meno di dare alla norma una interpretazione estensiva, si è limitata - in riferimento, si noti, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella che ci occupa - ad affermare, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370/70 ("Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica") conv. in L. n. 576/70, "quali riprodotti" nell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del Legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi, ancora esistente pur se meno marcata che in passato.

Tale orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato, di recente, fatto proprio dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione con la pronunzia 2037 del 29/1/2013 cui questo giudice ritiene di adeguarsi per la autorevolezza della provenienza e la condivisibilità delle argomentazioni.

Sulla base del descritto quadro normativo è poi intervenuta la Corte di Cassazione la quale con la sentenza n.22258/2016 ha disposto *"l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale dei docenti precari della scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto ai docenti di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato"*

e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia”:

Si legge nella sentenza da ultimo richiamata «... che la interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto Eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità. Anche in questa sede il Ministero, pur affermando l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità.

Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto che precede), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola dell'Accordo quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente”.

La Corte di Cassazione richiama come normativa applicabile, il citato art.47, comma 1, CCNL del 4 agosto 1995, e l'art. 48 del CCNL 26 maggio 1999 che, in conformità all'art.72, comma 1, d.lgs. n.29/1993, prevede che «*le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili*», confermando che tutte le norme incompatibili con il trattamento economico determinato dalla contrattazione collettiva sono abrogate o non più applicabili, compreso l'art.485 d.lgs. n.297/1994 e ad eccezione dell'art.53, ultimo comma, della legge n.312/1980 per gli scatti di anzianità dei docenti di religione supplenti.

Quanto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto dalla parti sociali il 19 luglio 2011, in esso è stata prevista una rimodulazione delle posizioni stipendiali.

Invero le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni; classe 3 fascia da 3 a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35anni in poi.

Con il citato accordo del 19 luglio 2011 le posizioni stipendiali sono state, dunque, rimodulate nei seguenti termini: sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8

Ma lo stesso accordo del 4 agosto 2011 aveva disposto che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”

La clausola di favore, derogatoria della disciplina generale deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in forza di una successione di contratti a tempo determinato iniziati prima della data del 1° settembre 2010 sicchè l’esclusione di tale personale dall’applicazione della clausola di salvaguardia viola il principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Sul punto specifico si è pronunciata la Corte di Cassazione che ha stabilito che il personale in forza a tempo determinato alla data dell’1/9/2010, conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni *“sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell’art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all’art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l’11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola.*

Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell’1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all’1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all’indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» (cfr. Cass. Sez. Lav., 07/02/2020, n. 2924).

Tale orientamento è stato seguito da altri pronunciamenti della Corte di Cassazione più recenti.

Si legge ad esempio della sentenza della Corte di Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8157: *“deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dal medesimo contratto collettivo, art. 1, riguarda il personale appartenente al comparto di cui al c.c.n.l. Quadro sottoscritto l’11 giugno 2007, art. 2, lett. I, e cioè, stesso*

c.c.n.l. Quadro ex art. 11, tutto il personale della Scuola; tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo la precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni";

per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all'1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato; le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia n. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;

con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione ";

La decisione pertanto si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione.

Il Ministero va dunque condannato al pagamento in favore di xxxxxxxx xxx delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e quantificati, come da conteggi elaborati in ricorso (fatti propri da questo giudice essendo stati redatti utilizzando criteri contabili corretti e condivisibili oltretutto non specificamente contestati da parte resistente), in € 5.949,20.

Rivalutazione monetaria ed interessi legali sono dovuti nei limiti di cui all'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, cit., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale (sentenza n 459 del 2000), dalle singole scadenze al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P Q M

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni" e condanna il MIUR convenuto a pagare, in favore del ricorrente, la somma **di € 5.949,20**, dovuta a titolo di differenze retributive come quantificate nel ricorso e nel prospetto analitico allegato, oltre

ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.

- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.225,00 per onorari di avvocato , oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

In Napoli, il 15.03.2022

Il Giudice del Lavoro

XXXXXX